



Comune di Novazzano

ORDINANZA MUNICIPALE PER IL CENTRO GIOVANI

Il **Municipio di Novazzano**, richiamati gli art. 176 e seguenti e 192 della LOC, con ris. n. 93 del 30 aprile 2012, emana la seguente Ordinanza.

Campo d'applicazione	Art.1 La presente Ordinanza disciplina gli scopi, l'utilizzazione, l'organizzazione e il funzionamento del Centro giovanile comunale (di seguito denominato Centro).
Scopi	Art.2 Il Centro è concepito come uno spazio di aggregazione giovanile e si prefigge, tramite la promozione e l'organizzazione di attività educative, culturali e ricreative, di prevenire eventuali situazioni di disagio e favorire una partecipazione attiva e responsabile.
Utilizzatori	Art.3 Il Centro è destinato prioritariamente ai giovani del Comune di Novazzano nella fascia tra i 12 e i 18 anni. Dalle ore 21.30 l'accesso al Centro è consentito solo dai 14 anni. Eccezionalmente, il Municipio può mettere a disposizione il Centro per altre attività, altre fasce di popolazione o orari.
Sede	Art.4 Il Centro ha sede nel locale messo a disposizione a titolo gratuito dal Comune di Novazzano. Una trasformazione del locale può avvenire solo con il consenso del Municipio.
Organismi	Art.5 Il Centro giovanile opera attraverso i seguenti organismi: 1. l'animatore/trice; 2. il Dicastero responsabile; 3. il Municipio.
Municipio	Art.6 Il Municipio risponde del funzionamento del Centro.

Il Municipio mantiene regolari contatti con il Dicastero responsabile e con l'animatore/trice, delle cui attività è supervisore.

L'animatore/ animatrice

Art.7

L'animatore/trice

- è alle dipendenze del Municipio, al quale deve la sua completa collaborazione;
- è responsabile della conduzione pratica del Centro in unione con il Dicastero responsabile, con il quale mantiene stretti rapporti;
- opera affinché siano conseguiti gli scopi morali, sociali e educativi alla base dell'istituzione del Centro;
- propone al Municipio soluzioni a problemi interni, collettivi, personali e individuali;
- propone, stimola e segue le attività del giovane facendosi promotore/trice di iniziative educative, culturali e ricreative;
- consiglia ed aiuta i giovani nell'affrontare i loro problemi;
- è responsabile, con l'ausilio del Dicastero, dell'amministrazione dei fondi assegnati avendo cura di tenere uno scrupoloso resoconto contabile;
- può proporre attività particolarmente impegnative, solo previo ottenimento del credito da parte del Municipio;
- è tenuto/a ad elaborare un programma orientativo di massima sulle attività che intende organizzare nell'ambito del funzionamento del Centro. Di tali attività informerà gli altri organismi mediante una relazione annuale.

Orari di apertura

Art.8

Gli orari di apertura vengono stabiliti dal Municipio in collaborazione con l'animatore/trice.

Norme di funzionamento

Art.9

Per il buon funzionamento del Centro valgono le seguenti disposizioni:

- ogni partecipante è responsabile dell'ordine e della pulizia del Centro;
- ogni partecipante deve comportarsi in modo educato e civile, rispettando gli altri frequentatori e l'animatore/trice, evitando quindi schiamazzi, parolacce, danni alle persone e alle cose;
- i giovani possono organizzare una buvette per la vendita delle bibite; è però fatto divieto di vendere e consumare bevande alcoliche e energetiche anche all'esterno;
- nei locali e negli spazi adiacenti al Centro sono vietati la vendita e il consumo di tabacchi e/o di sostanze stupefacenti ed è vietato il possesso di armi di ogni genere;
- all'interno del Centro è proibito qualsiasi gioco d'azzardo;
- la frequenza del Centro non deve arrecare disturbi alla quiete pubblica;
- il numero massimo di frequentatori del Centro è fissato a 30 persone. Non può in nessun caso superare il numero consentito dalla perizia sulla polizia del fuoco. In casi particolari e per la realizzazione di manifestazioni di un certo richiamo, è possibile disporre, previa

autorizzazione del Municipio, del capannone comunale delle feste (sala Garbinasca);

- per attività che si svolgono fuori dal Centro è necessaria, di regola, l'autorizzazione scritta dei genitori.

Provvedimenti

Art.10

In caso di inosservanza delle presenti norme possono essere presi i seguenti provvedimenti:

dall'animatore:

- l'allontanamento temporaneo del/la giovane;

dal Municipio:

- l'ammonizione scritto;
- l'espulsione definitiva del/la giovane dal Centro;
- la chiusura temporanea del Centro;
- la chiusura definitiva del Centro.

Assicurazione

Art.11

Gli utenti devono essere coperti personalmente per i rischi di infortuni e responsabilità civile. Il Comune non risponde in caso di tali eventi.

Pubblicazione Ricorsi

Art. 12

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 3 maggio 2012.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione

Entrata in vigore

Art.13

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente, riservati eventuali ricorsi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
S.Bernasconi

Il Segretario:
E.Croci

